



UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Azienda Pubblica

www.ausl.pe.it

Dipartimento: Gestione e Sviluppo Risorse Umane
UOC: Gestione Risorse Umane

Sede Legale:
Via Renato Paolini, 47
65124 Pescara
P.Iva: 01397530682

Prot. 2351/GRU

Pescara, 12 AGO. 2014

-A tutti i dipendenti di ambito comparto
-Alle OO.SS.

Attraverso pubblicazione sul sito aziendale
www.ausl.pe.it in sezione Documenti Aziendali

OGGETTO: Riscontro note recanti richiesta di riconoscimento del diritto ai venti minuti per cambio divisa e/o passaggio consegne in applicazione sentenze.

Pervengono continue richieste presso questa amministrazione, da parte di dipendenti di ambito comparto e/o dei rappresentanti sindacali, volte all'ottenimento dell'estensione ultra partes del giudicato di cui alle sentenze del Giudice del Lavoro del Tribunale Pescara in merito alla retribuzione del tempo di volta in volta maturato prima e dopo l'orario del proprio turno di lavoro per la vestizione e svestizione, nonché, su talune richieste anche per il passaggio delle consegne.

Stante il numero elevato e continuo delle richieste in parola con la presente lettera, da divulgare in forma di pubblicazione sul sito aziendale in modalità permanente, si intende fornire riscontro a tutte le istanze pervenute e non ancora evase, nonché a future analoghe istanze che dovessero ancora pervenire.

A tal uopo è doveroso significare l'infondatezza delle richieste di cui trattasi che, pertanto, si ritengono inaccoglibili per i motivi che seguono.

Le sentenze in richiamo, tra l'altro non definitive in quanto pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, pertengono a contenziosi di lavoro instaurati da una parte di dipendenti di questa Azienda USL Pescara con inquadramento nel profilo professionale di "Infermiere" e strutturati come lavoratori turnisti. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2909 del Codice Civile l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti del giudizio, con ciò determinandosi la sola applicazione inter partes e non erga-omnes del giudicato. Si evidenzia ancora, ancorché residualmente, che i dipendenti istanti non risultano tutti ascrivibili alla categoria del personale infermieristico turnista, ma anche a personale appartenente a differenti profili professionali tra i quali si segnalano operatori di supporto come oss, ausiliari ed operatori tecnici, nonché tecnici sanitari di radiologia medica, etc., peraltro non necessariamente turnisti, nonché figure infermieristiche non inserite nell'ambito del lavoro a turni, per i quali non può sussistere analogia di fattispecie.

Altresì, in virtù dell'articolo 41, comma 6, del decreto legge 30/12/2008, numero 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14, persiste a tutt'oggi l'ulteriore divieto già disposto con legge 30/12/2004, n. 311, articolo 1, comma 132, per tutte le amministrazioni pubbliche, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

Per quanto sopra si ribadisce l'integrale infondatezza delle istanze di cui all'oggetto.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
Dott. Vero Michitelli

Uff. Trattamento Economico del Personale
Il Dirigente Amministrativo
(Dott. G. Barile)

MC